

**Seminario presentazione volume
Cento anni nell'Organizzazione internazionale del lavoro
Prospettive storiche e giuridiche sulla partecipazione italiana
Ufficio OIL per l'Italia e San Marino, Roma
10 gennaio 2025**

Guido Raimondi

Conclusioni del seminario

Devo confessare — e mi scuso di iniziare con un riferimento personale — che il volume curato da Lorenzo Mechi e Andrea Sitzia la cui pubblicazione ha dato origine a questo incontro, Cento anni nell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Prospettive storiche e giuridiche sulla partecipazione italiana, ha avuto per me un significato particolare. Fin da quando, oltre cinquanta anni fa, seguivo a Napoli i corsi di diritto internazionale di Benedetto Conforti, ed entrai in contatto con gli scritti di Wilfred Jenks, un giurista particolarmente illuminato che fu prima Legal Adviser, cioè Capo del Servizio giuridico e poi Direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro, maturai un grandissimo interesse per questa organizzazione, la cui creazione nel 1919, ai miei occhi di studente entusiasta, si presentava come una delle prime forme di “umanizzazione” del diritto internazionale.

L'OIL, o ILO che dir si voglia, ha rappresentato una delle prime manifestazioni del diritto internazionale moderno, che, a differenza di quello c.d. “classico”, non si limita a regolamentare l'assetto delle relazioni degli Stati tra loro, ma si interessa anche di ciò che avviene all'interno delle loro rispettive comunità, sia nei rapporti cosiddetti “verticali” tra Stato e individuo, come si verifica — prevalentemente, ma non esclusivamente — nel campo dei diritti umani, sia in quelli “orizzontali” dei soggetti privati tra loro, come avviene — anche qui prevalentemente, ma non esclusivamente — nella disciplina dei rapporti di lavoro.

L'esempio dei diritti umani è particolarmente significativo, perché in effetti non mancano sovrapposizioni tra i temi dei diritti umani e quelli del diritto internazionale del lavoro, non solo nella sua accezione più ampia, di “diritto internazionale sociale”, ma anche in quella più ristretta relativa ai soli c.d. labour rights.

Quindi, se la comunità internazionale avverte il bisogno di regolamentare — con gli strumenti propri del diritto internazionale, che sono quelli indicati nell'art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, cioè principalmente i trattati, le consuetudini e i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili — fenomeni che si svolgono all'interno degli Stati, ciò vuol dire che quella regolamentazione assolve alla necessità di rispondere a preoccupazioni emerse a livello internazionale, se non anche, come accade quando ci si riferisce all'attività normativa di una organizzazione internazionale globale, come l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ad esigenze dell'intera comunità internazionale.

Del resto, non si esita a dire che proprio con la nascita della Società delle Nazioni e dell'OIL, istituite dal Trattato di Versailles del 1919, si è verificato un cambio di struttura del diritto internazionale, passato dal tradizionale assetto basato sulla coesistenza degli Stati fissato con la pace di Westfalia del 1648 a quello della cooperazione tra gli Stati¹. Sarà poi

con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 che si verificherà un altro fondamentale cambio di paradigma nella struttura del diritto internazionale, quello di una diversa, più moderna e aperta visione della fondamentale norma sulla sovranità statale, con l'accettazione dell'idea di una responsabilità internazionale degli Stati per il mancato rispetto dei diritti fondamentali delle persone appartenenti alle loro comunità, e quindi soggette alla loro sovranità, un cambio di paradigma che ha anche influenzato lo sviluppo della Organizzazione internazionale del lavoro nel secondo dopoguerra. Di qui il grande interesse dell'OIL per chi si occupa di diritto internazionale.

E l'Italia? Il nostro Paese ha partecipato alla vita dell'OIL — con l'interruzione dovuta alla denuncia della Costituzione OIL nel 1937 fino alla fine della guerra nel 1945 — in modo assai intenso e collaborativo, offrendo sempre un contributo d'idee ricco ed articolato. È una storia che andava raccontata, per cui il volume curato da Lorenzo Mechi e da Andrea Sitzia colma veramente una lacuna, e questa mi sembra già una prima conclusione, e non di poco peso, di questa giornata di riflessione. Direi che oggi è anche emersa un'altra consapevolezza, quella, cioè, della felicità della scelta dei due curatori di voler abbracciare con il volume la partecipazione italiana nell'ottica delle due fondamentali dimensioni dell'OIL, quella storica e quella giuridica. L'OIL ha svolto un ruolo importante nella storia del movimento operaio e più in generale nella storia contemporanea mentre, se la si guarda nella prospettiva giuridica, è una formidabile macchina di produzione del diritto, non solo dal punto di vista della creazione degli standard internazionali del lavoro, convenzioni, raccomandazioni e anche strumenti di soft law, ma anche da quello dell'elaborazione dei suoi organi di controllo, la Commissione d'inchiesta, la Commissione di esperti sulle Convenzioni e Raccomandazioni del lavoro, i Comitati tripartitici del Consiglio di amministrazione e il Comitato della libertà sindacale.

Rispetto all'oggetto del volume non è certamente neutro il luogo in cui ci troviamo, Villa Aldobrandini, sede dell'Ufficio dell'Organizzazione internazionale del lavoro per l'Italia e San Marino. A dimostrazione dell'importanza dell'Italia per l'OIL, e dell'OIL per l'Italia, l'ufficio di corrispondenza dell'OIL per l'Italia fu istituito già nel 1920, appena un anno dopo la nascita dell'Organizzazione, contemporaneamente a quelli di Londra, Parigi e Washington. La prima sede fu collocata in via Boncompagni 30, presso la sede del Commissariato all'Emigrazione diretto da Giuseppe De Michelis, una delle figure chiave che per il nostro Paese accompagnarono i primi passi dell'OIL, per poi spostarsi nel 1923 in via Calabria 12 e approdare infine qui a Villa Aldobrandini nel 1931. A dirigere l'ufficio fu chiamata un'altra personalità italiana attiva già ai primordi dell'OIL, Angiolo Cabrini, sindacalista, politico e giornalista, che rimase in carica fino alla sua morte nel maggio del 1937, pochi mesi prima della chiusura dell'ufficio in seguito al recesso dall'Organizzazione dell'Italia fascista nel dicembre dello stesso anno. Permettetemi di evocare una curiosità. Quando ebbi la fortuna e l'onore di assumere il ruolo di Legal adviser dell'OIL — nel 2007 - mi fu detto che il mio tavolo di lavoro era proprio quello di Angiolo Cabrini, spedito a Ginevra dopo la chiusura dell'ufficio alla fine del 1937 e assegnato al capo del servizio giuridico.

Tornando al contenuto del volume, sarebbe difficile, e probabilmente non appropriato, stabilire una gerarchia di importanza tra le due dimensioni che lo animano, quella storica e quella giuridica. Non mi sembra dubbio che quest'opera sarà di stimolo per ulteriori studi nell'uno e nell'altro campo.

Per quanto riguarda la dimensione giuridica, credo che l'effetto sarà particolarmente benefico. In effetti, se l'interesse degli internazionalisti per l'OIL, anche per le ragioni che evocavo prima, non è mai mancato, altro è a dire per la dottrina giuslavoristica. Come si è osservato in uno dei contributi, quello di Antonio Loffredo, gli studiosi italiani di diritto del lavoro hanno mantenuto un rapporto piuttosto freddo con il sistema OIL, che è stato considerato di scarso rilievo pratico per l'ordinamento italiano. Nota Loffredo, e sarebbe difficile non essere d'accordo con lui, che se « ...tale atteggiamento poteva essere parzialmente comprensibile nello scorso millennio, quando il nostro ordinamento era considerato un modello di tutela per i prestatori di lavoro e le tutele internazionali ai lavoratori italiani sembravano garantire degli standard protettivi ampiamente al di sotto di quelli nazionali, l'abbassamento

generalizzato del livello di tutela del lavoro nel nostro ordinamento negli ultimi decenni ha modificato profondamente i termini della questione»². Uno dei tanti meriti del volume è quello dunque del suo innegabile contributo al risveglio dell'interesse per l'OIL da parte della dottrina giuslavoristica italiana.

Questa mattinata di lavori ci ha offerto spunti di riflessione notevolissimi, sia nel campo della storia sia in quello del diritto. Nell'uno e nell'altro settore gli interventi di oggi ci hanno detto molto sull'OIL, ma ci hanno detto molto anche sul nostro Paese.

Prospettive storiche

Prospettiva storica dell'Italia nell'OIL

Il Professor Mechi, autore di un contributo storiografico che si è concentrato sul rapporto tra l'Italia e l'OIL nel secondo dopoguerra, fra ricostruzione e guerra fredda, non si è limitato a questo, ma ci ha messo a disposizione, e gliene siamo molto grati, una sintesi storica ricchissima sul rapporto tra Italia e OIL fin dalle origini dell'Organizzazione, origini che affondano le loro radici in un movimento diretto alla costruzione di un diritto internazionale del lavoro manifestatosi già alla fine dell'Ottocento, che aveva dato alcuni frutti concreti, come accordi internazionali in materia di lavoro sia multilaterali sia bilaterali, un movimento al quale l'Italia aveva concretamente contribuito, tutto ciò ben prima che la Conferenza della pace di Parigi del 1919 decidesse di istituire la Commissione per la legislazione internazionale del lavoro che predispose il testo della Costituzione dell'OIL, parte integrante del Trattato di Versailles del 1919.

Delegati italiani alla Commissione furono l'allora Commissario generale dell'emigrazione, l'Amb. Edmondo Mayor des Planches, e Angiolo Cabrini, che ho già menzionato. La Commissione non era tripartita, ma vi fu un'ampia consultazione delle parti sociali da parte dei delegati governativi. Interessante il rilievo dato alla peculiarità della posizione italiana. Le altre grandi potenze uscite vincitrici dalla prima guerra mondiale erano interessate solo a compiere un gesto simbolico nei confronti della classe operaia internazionale, per pagare nel modo meno oneroso possibile il debito contratto con i sindacati che avevano grandemente cooperato nello sforzo bellico, e non avevano alcuna intenzione di accettare limitazioni di sovranità. Completamente diverso l'atteggiamento italiano. L'Italia era allora confrontata con gravi problemi economici e demografici e attraversata da gravi tensioni sociali — si era all'inizio del c.d. "biennio rosso" — e sperava che la nuova organizzazione potesse contribuire a risolvere questi problemi. Di qui il massimalismo delle sue proposte, non accolte, come quella dell'attribuzione alla nascente organizzazione di poteri sovranazionali o quella della distribuzione del potere decisionale tra governi e parti sociali secondo la formula 1-1-1, ciò che avrebbe consentito alle parti sociali di mettere in minoranza i governi, in luogo di quella che poi fu adottata, cioè 2-1-1. Di quest'ultima proposta resta una traccia importante nella prassi dell'OIL. Infatti a livello di commissione, nei lavori preparatori delle decisioni finali, sia nell'ambito del Consiglio di amministrazione, sia nell'ambito della CIL, la formula decisionale è 1-1-1, per cui effettivamente le parti sociali possono — a livello di commissione — mettere in minoranza i governi. Altro grande interesse italiano era la questione dell'emigrazione, su cui il testo finale fu largamente insoddisfacente, perché si passò dal principio della parità di trattamento rispetto ai nazionali dei migranti legalmente residenti a quello di un trattamento semplicemente "equo". La delegazione italiana non poté opporsi alle modifiche del testo peggiorative per i migranti avendo abbandonato i lavori della Conferenza della Pace il 24 aprile 1919, prima della loro conclusione, per le vicende legate alla questione adriatica.

L'Italia svolse da subito un ruolo attivo nell'OIL, già a partire dalla Conferenza di Washington dello stesso 1919, seguita dal viaggio in Italia del neo Direttore generale del BIT, Albert Thomas nel maggio del 1920, dall'apertura, che ho ricordato dell'Ufficio di corrispondenza a Roma e dalla tenuta in Italia, a Genova, della seconda CIL, centrata sul lavoro marittimo. Il 1920 vede anche la morte di Mayor des Planches e la sua sostituzione come delegato governativo con Giuseppe De Michelis, una forte personalità, che aveva già collaborato con Albert Thomas durante la guerra e che rimase in carica fino al recesso italiano nel dicembre 1937. Una costante è il coinvolgimento, nei ranghi governativi come in quelli delle parti sociali, di personalità di rilievo.

Abbastanza sorprendente è la storia dei rapporti Italia-OIL durante il fascismo, rapporti tutto sommato normali, che hanno visto anche una "fascinazione" di Albert Thomas, che partecipò al Congresso delle corporazioni a Roma nel 1928. Si era vista nella situazione italiana un'esperienza interessante di composizione del conflitto di classe. Ciò nonostante il sistema corporativo avesse praticamente distrutto il sindacato libero, negando la libertà di associazione. Si è notato che proprio grazie alla maggiore libertà di azione di cui poteva godere come regime dittatoriale, l'Italia poteva andare oltre gli altri Paesi nel promuovere i poteri dell'OIL. Un'analisi dei voti dei gruppi nelle CIL di questo periodo rivela che furono proprio i delegati fascisti, governativi e padronali, a sostenere le mozioni del gruppo dei lavoratori, mentre i delegati italiani lavoratori votavano di regola insieme al gruppo dei lavoratori, tranne che ovviamente sulla questione di contestazione delle loro credenziali che veniva regolarmente sollevata dinanzi alla Commissione per la verifica dei poteri. Forte è l'invito che nasce da questa analisi a dare nuovo impulso a uno dei campi di studio più fertili e interessanti della storia del fascismo, che è quello della "modernizzazione corporativa" dell'Italia nel periodo tra le due guerre.

Dopo la rottura del dicembre 1937, la domanda di riadesione dell'Italia all'OIL fu inoltrata ai vertici del BIT dal governo Badoglio già nel marzo del 1944, per poi essere accolta nel giugno del 1945 a guerra finita in Europa. L'OIL fu molto presente nel dibattito all'Assemblea costituente, che sfociò nella sua menzione implicita nell'art. 35 della Costituzione, che impegna la Repubblica a promuovere e favorire anche "le organizzazioni internazionali intese ad affermare e regolare i diritti del lavoro". Si è osservato che il ripristino il più rapido possibile delle relazioni con l'OIL rispondeva in particolare al pressante bisogno italiano di riacquisire quanto prima una rispettabilità internazionale dopo il periodo fascista e la sconfitta bellica mentre tardava, come sappiamo la sua ammissione alle Nazioni Unite. Le convenzioni internazionali del lavoro giocarono un ruolo rilevante nel plasmare tratti significativi della legislazione italiana in materia sociale e del lavoro. Un tratto caratteristico e importante dei rapporti dell'Italia con l'OIL nel secondo dopoguerra è quello della iniziale emarginazione, protrattasi fino al 1969, del più importante sindacato italiano, la Confederazione generale italiana del lavoro, emarginazione dovuta alle logiche della guerra fredda.

I movimenti delle donne italiane e le Convenzioni OIL su parità salariale e non discriminazione

Sempre in una prospettiva storica, tutti abbiamo ascoltato con grande interesse l'intervento di Eloisa Betti sui movimenti delle donne italiane e le Convenzioni OIL su parità salariale e non discriminazione, la n. 100 del 1951 sulla parità di remunerazione e la n. 111 del 1958 sulla discriminazione in materia di impiego e professione. Un tema ancora di attualità, purtroppo, nonostante la chiarezza del testo della Costituzione repubblicana, il cui art. 37 dice che "la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore" e delle Convenzioni dell'OIL. Un percorso difficile ed accidentato, una lotta che ha visto le lavoratrici obbligate a combattere contro resistenze interne allo stesso sindacato, oltre che contro posizioni imprenditoriali assolutamente inaccettabili, come quella espressa nel 1957 da Furio Cicogna, presidente di Assolombarda, e poi di Confindustria, che dichiarò essere il cervello femminile meno pesante di quello dell'uomo. Interessantissime le

dinamiche di interazione tra associazioni femminili di diversa ispirazione, come l'UDI, unione donne italiane, organizzazione di matrice marxista, e il CIF, Centro italiano femminile, di matrice cattolica, che riescono a trovare su questo terreno un linguaggio comune e la rievocazione di grandi figure, come Teresa Noce e Tina Anselmi, che da ministro del lavoro riuscì a condurre in porto la legge del 1977 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, tappa fondamentale di questo percorso.

Prospettive giuridiche

Orario di lavoro

Sul versante giuridico abbiamo ascoltato diverse finissime analisi, a cominciare da quella di Michela Lucchiari sull'orario di lavoro, un contributo che ha dipanato per noi l'intrico di fonti normative che vanno dalla Costituzione alle fonti sovranazionali, le Convenzioni internazionali del lavoro, la regolamentazione dell'Unione europea e la contrattazione collettiva.

Molta strada è stata percorsa dai primordi della riflessione sul tema dell'orario di lavoro, all'epoca della prima rivoluzione industriale, nella prima metà dell'Ottocento, quando si era osservato che nelle deprecabili condizioni nelle quali gli operai erano costretti a vivere il solo sollievo risultava essere la brevità della loro speranza di vita³. Tra i primi pensatori che si convinsero della necessità di una regolamentazione del lavoro a livello internazionale vi fu Robert Owen (1771-1858), che era filantropo inglese, industriale cotoniero, che cercò di prodigarsi introducendo nella sua fabbrica una serie di misure dirette a migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei suoi operai, e tra queste vi era la riduzione della giornata lavorativa, pensate, a dodici ore, quando giornate di quindici ore erano considerate la normalità. Una tappa fondamentale è stata la Convenzione OIL n. 1, che ha introdotto la giornata di otto ore a livello tendenzialmente universale.

Michela Lucchiari ha attirato la nostra attenzione sul fatto che attualmente l'attività dell'OIL in materia di orario di lavoro si concentra nell'elaborazione di standard di soft law, come linee guida, report e dichiarazioni, focalizzandosi principalmente su due tematiche: da un lato, i modelli di gestione flessibile dell'orario di lavoro, incrementati anche in virtù del sempre crescente utilizzo delle nuove tecnologie e dall'altro l'opportunità di estendere i limiti massimi della prestazione lavorativa anche al di fuori dell'ambito del lavoro subordinato.

Sicurezza del lavoro

Andrea Sitzia ci ha parlato del difficile bilanciamento tra la sicurezza del lavoro, o job security che dir si voglia e quindi delle esigenze di tutela del lavoratore come contraente debole, e la libertà d'impresa tra licenziamento, contratto a tempo determinato e "ragioni oggettive", indagando la rilevanza che la Convenzione internazionale del lavoro n. 158 del 1982 sul licenziamento attribuisce alle "necessità" di funzionamento dell'impresa quale limite di carattere oggettivo al potere organizzativo del datore di lavoro-imprenditore. È stato evocato il Rapporto Morse, che già negli anni '60 aveva insistito sull'esigenza di ridurre l'alea e l'insicurezza del lavoro, concetti sempre validi e da leggere in termini moderni, anche alla luce dello sviluppo di forme di lavoro flessibili e meno garantite.

Efficacia Convenzioni OIL non ratificate nella giurisprudenza italiana

All'analisi di Andrea Sitzia si collega in qualche modo l'intervento di Francesco Perrone sull'efficacia delle Convenzioni OIL non ratificate nella giurisprudenza italiana, perché il suo ragionamento parte proprio dalla Convenzione n. 158 sul licenziamento esaminata da Andrea Sitzia, che è una Convenzione non ratificata, e dalla scelta della Corte costituzionale, nella notissima sentenza n. 194 del 2018, di negare ogni rilevanza all'art. 10 della Convenzione n. 158 e, implicitamente, alle deliberazioni pertinenti degli organi di controllo dell'OIL, proprio per la mancata ratifica italiana di questo strumento. Si tratta della decisione con cui la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della norma del Jobs Act (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 23 del 2015) nella parte in cui prevedeva che il computo dell'indennità per licenziamento illegittimo dovesse avvenire, con criterio di assoluta rigidità, nella misura di due mensilità della retribuzione globale di fatto per ogni anno di anzianità maturata dal lavoratore.

Con un percorso interessante ed originale, Francesco Perrone propone la valorizzazione delle Convenzioni internazionali del lavoro - e delle deliberazioni pertinenti degli organi di controllo dell'OIL - relativamente ai diritti coperti anche dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e del suo metodo interpretativo della c.d. cross fertilization.

Si tratta di una prospettiva di grande respiro, se si pensa che uno dei problemi più gravi che si pone quanto all'efficacia dell'azione dell'ILO è proprio la scarsità di ratifiche di convenzioni anche importanti, senza contare che il discorso svolto a proposito delle convenzioni non ratificate è estendibile alle raccomandazioni internazionali del lavoro, che con le convenzioni non ratificate condividono la condizione di strumenti di soft law, come tali valorizzabili nel modo proposto da Francesco Perrone. Cero è che qualche preoccupazione in questa prospettiva sembra venire da una recente pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diritto di sciopero, *Humpert c. Germania*, una decisione nella quale la Corte di Strasburgo sembra non aver seguito fino in fondo il metodo della cross fertilization.

Salute e sicurezza sul lavoro

Infine, Silvia Bertocco si è occupata dell'azione dell'OIL sul tema cruciale della salute e della sicurezza sul lavoro, sempre di tragica attualità. Come sappiamo, l'anno appena cominciato ha già dovuto registrare diversi infortuni sul lavoro con esito mortale. Nel suo intervento Silvia Bertocco ha ripercorso l'intensissima attività dell'OIL in questa materia, cui è stata attribuita la massima attenzione fin dal 1919, mostrandoci la costante evoluzione del pensiero dell'Organizzazione in materia. Un pensiero sempre molto avanzato, come emerge, per esempio dalla considerazione, posta in evidenza nell'intervento, che già nel 1956 e nel 1961 l'OIL aveva ritenuto necessario occuparsi del benessere dei lavoratori, considerandolo come un elemento diverso rispetto alla salute fisica.

Nel suo contributo scritto al volume Silvia Bertocco aveva espresso una preoccupazione relativamente alla posizione italiana nella materia, osservando che pur essendo tra gli Stati fondatori dell'OIL, l'Italia ha ratificato solo 31 dei 41 standard specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'aggravante che tra i dieci mancanti figuravano le convenzioni fondamentali nella materia, cioè la Convenzione n. 155 del 1981 e il relativo Protocollo di aggiornamento del 2002 (P 155), e la Convenzione n. 187 del 2006. Va detto che il suo appello è stato ascoltato, e oggi tutti e tre questi strumenti sono stati ratificati il 12 ottobre 2023 e sono in vigore per il nostro Paese.

Importante il riferimento all'art. 2087 cod.civ., norma lungimirante e molto ben scritta del nostro ordinamento italiano.

Dibattito con la partecipazione delle componenti tripartite italiane dell'OIL

Nel dibattito tripartito, cui non ha potuto partecipare, purtroppo, la componente datoriale, i rappresentanti dei lavoratori hanno espresso preoccupazioni da una parte per la forte pressione della stessa componente datoriale diretta a privilegiare gli strumenti di soft law rispetto alle Convenzioni internazionali del lavoro (CGIL) e, dall'altra, per la relativa debolezza dei sistemi di supervisione e sanzionatori (CISL, UIL).

Il Ministero del lavoro ha ricordato la sua incessante attività di cura dei rapporti nel quadro dei seguiti delle Convenzioni e Raccomandazioni internazionali del lavoro, mentre il Ministero degli affari esteri ha sottolineato l'appoggio dell'Italia all'OIL, come espressione dell'impegno del nostro Paese per il multilateralismo nelle relazioni internazionali.

*
* *

All'esito di questa ricchissima mezza giornata di riflessione, che ci ha condotto a considerare moltissimi temi, sia in una prospettiva storica sia dal punto di vista giuridico, non credo sia possibile altra conclusione se non quella cui ho già accennato, che la storia della partecipazione del nostro Paese all'Organizzazione internazionale del lavoro andava raccontata, per cui il volume curato dai Professori Mechi e Sitzia colma veramente una lacuna e dobbiamo quindi esserne grati a loro e a tutti gli autori, con un particolare ringraziamento a quelli tra loro che hanno preso oggi la parola.

Inoltre, come pure ho già accennato, direi che sarebbe difficile, e probabilmente non appropriato, stabilire una gerarchia di importanza tra le due dimensioni che animano il volume, quella storica e quella giuridica. Non mi sembra dubbio che quest'opera sarà di stimolo per ulteriori studi nell'uno e nell'altro campo. Come hanno detto Elisa Betti e Andrea Sitzia, c'è ancora tanto da studiare!